

AVVISO ALLA CLIENTELA

La Banca del Fucino, considerati i rilevanti risvolti sociali conseguenti ai recenti eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 e il 30 ottobre 2016 e in coerenza con quanto previsto dal Protocollo di Intesa sottoscritto il 26 ottobre 2015 tra ABI, Associazione dei consumatori e Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è pronta a concedere ai propri clienti la possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei mutui relativi a immobili residenziali, commerciali e industriali che abbiano subito danni, anche parziali, a seguito del sisma.

In particolare, potranno richiedere la sospensione tutti i clienti titolari di mutuo, residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni, individuati dal Commissario Straordinario del Governo con apposito provvedimento, colpiti dal sisma che presentino un'autocertificazione dei danni subiti in occasione della calamità occorsa.

I mutuatari hanno infatti, la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato per un periodo massimo di 12 mesi, scegliendo tra la sospensione dell'intera rata oppure della sola quota capitale.

Le richieste, corredate di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 445/2000, devono pervenire all'Istituto, tramite l'agenzia di riferimento del cliente, entro e non oltre il 31 gennaio 2017.

L'esercizio della sospensione avverrà a **titolo gratuito**:

- in caso di sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all'istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
- in caso di sospensione dell'intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

La sospensione non comporta:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo
- la richiesta di garanzie aggiuntive

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

Banca del Fucino SpA